



COMUNE DI POMAROLO  
[www.comune.pomarolo.tn.it](http://www.comune.pomarolo.tn.it)



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
[www.comune.villalagarina.tn.it](http://www.comune.villalagarina.tn.it)



COMUNE DI NOGAREDO  
[www.comune.nogaredo.tn.it](http://www.comune.nogaredo.tn.it)

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**Ufficio Appalti**

Spett.le Imprese in indirizzo  
- VIA PEC -

Pomarolo, 20/12/2018  
Prot. n. G808- 6193 - 20.12.2018

**OGGETTO: Invito a partecipare al cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione area plesso scolastico, municipio, scuola musicale" sito in piazzale Angheben 1, Pomarolo ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.P.P. 9-84/Leg. della L.P. 26/1993 e art. 178 D.P.P. 9-84/Leg. della L.P. 26/1993 e art. 36 D. Lgs. 50/2016.**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Gara telematica n. 76676 CIG: **7731958596** CUP: **F85H18000650007**.

**Scadenza presentazione offerte:** ore 12.00 del 21/01/2019

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12.00 del 11/01/2019

**Apertura buste: 22/01/2019 ore 09.00**

- Provvedimento a contrarre:** delibera della Giunta Comunale di Pomarolo n. 159 dd. 18.12.2018.
- Oggetto dei lavori:** riqualificazione area plesso scolastico, municipio, scuola musicale.
- Luogo di esecuzione dei lavori:** Pomarolo, Piazzale Angheben n. 1, p.ed. 89/1, p.ed. 89/2, p.ed. 519, p.ed. 521, p.ed. 522 e p.ed. 864.
- Tipologia del contratto da stipulare:** a misura.
- Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base d'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.
- Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):** 180 giorni dalla data risultante dal verbale di consegna.
- I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate dagli artt. 16 e segg. del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative.
- Penale giornaliera per ritardo** pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
- Importo complessivo a base di gara:** **EURO 346.573,02** di cui:
  - EURO 335.930,17 per lavorazioni soggette a ribasso
  - EURO 10.642,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**10. Classificazione dei lavori:**

**CATEGORIA PREVALENTE OG1 (Edifici civili e industriali) class. I** per EURO 249.460,39 di cui:

- A) EURO 238.926,93 per lavorazioni soggette a ribasso
- B) EURO 10.291,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono ricomprese le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white list):**

- trasporto di materiali e discarica per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37:

**1.CATEGORIA OS28 (opere da impianti termici e di condizionamento)** per EURO 16.051,98 di cui:

- A) EURO 15.942,59 per lavorazioni soggette a ribasso
- B) EURO 109,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS28, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell'art. 105, comma 2 D. Lgs. 50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo di contratto.

**2.CATEGORIA OS30 (opere da impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)** per EURO 22.400,68 di cui:

- A) EURO 22.268,26 per lavorazioni soggette a ribasso
- B) EURO 132,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS30, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell'art. 105, comma 2 D. Lgs. 50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo di contratto.

---

**CATEGORIE SCORPORABILI:** parti di cui si compone l'opera appartenenti a categorie generali o specializzate, per le quali si richiede la **QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA**, diverse dalla categoria prevalente, scorporabili e subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo di contratto:

**CATEGORIA OG3 (opere di pavimentazione speciale) class. I per EURO 86.469,78 di cui:**

- A) EURO 86.360,39 per lavorazioni soggette a ribasso
- B) EURO 109,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

**Nei lavori relativi alla categoria OG3 sono ricomprese le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white list):**

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo.

Le lavorazioni della categoria OG3 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se è in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, lo stesso è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le lavorazioni di cui alla OG3, PENA L'ESCLUSIONE, fermo restando che ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.P. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell'importo complessivo del contratto).

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di una delle due abilitazioni (OS28 o OS30) e nemmeno della categoria OG3 dovrà necessariamente costituirsi in A.T.I. in quanto subappaltando per intero le predette lavorazioni supererebbe il limite del 30% previsto dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016

11. Ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993, **è ammesso il subappalto**.
12. **Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93.

L'opera rientra nell'ambito di applicazione del **D.Lgs. 81/2008** in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

13. E' richiesta la presentazione di **garanzia definitiva**. Ulteriori informazioni all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative.
14. E' richiesta la presentazione di **polizza assicurativa** ex art. 23 bis della L.P. 26/93 e ss.mm. Ulteriori informazioni all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative.
15. Non è prevista la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993.
16. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.

**PREMESSO:**

- che il Comune di Pomarolo – Centrale Unica di Committenza - si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento*, di cui all'art. 23 comma 6 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato *Sistema*;
- l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera d'invito e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalle Regole Generali di Gara Telematica pubblicate sul sito "Mercurio", Sezione REGOLAMENTO DEL SISTEMA, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in

materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;

- che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it>;
- che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;
- che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI);

con la presente

### **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

#### **Gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pomarolo al seguente link:**

<http://www.comune.pomarolo.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-Urbanistica-e-Lavori-pubblici/Aree-riservate>

Mediante accesso con l'inserimento delle seguenti credenziali:

NOME UTENTE: garascuola

PASSWORD: gara

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Allegato A – modulo autodichiarazione (da allegare all'offerta - allegato amministrativo);
- Allegato B – costi sicurezza aziendale e altre dichiarazioni (da allegare all'offerta – allegato economico);
- Allegato C – dichiarazione subappalto (da allegare all'offerta – allegato economico);
- Allegato D – capitolo speciale d'appalto – norme amministrative (da allegare all'offerta – allegato amministrativo);
- Allegato E – elenco prezzi unitari (da allegare all'offerta – allegato economico);
- Allegato F – attestazione assolvimento imposta di bollo (da allegare all'offerta – allegato economico).

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati"**, contenuti nella cartella denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

#### **1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (Comune di Pomarolo, Centrale Unica di Committenza).

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'**art. 36, comma 1 lett. e-bis**) della L.P. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.P. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.P. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

**La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.**

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.P. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

**Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.**

**I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.**

**In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui al punto II del successivo paragrafo 4.1.**

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

**Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.**

Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'operatore economico e/o l'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al successivo paragrafo 4.1.

## 1.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

**1) attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la

scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

## **REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE**

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente – OG1 class. I- e alla categoria scorporabile – OG3 class. I -, per i singoli importi.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile e subappaltabile (nei limiti della **PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE** prevista dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - pari al 30% dell'importo complessivo del contratto -) OG3 class. I non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

## **REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE**

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

## **REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE**

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

**I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili (nei limiti della **PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE** prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 pari al 30% dell'importo complessivo del contratto) OG3 class. I non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.**

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

## **REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO**

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

### **1.2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante **massimo ribasso** sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

**Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale** e alla loro **esclusione automatica** dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. 26/93.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento**.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA**

### **2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il Sistema** secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa

**entro e non oltre le ore 12:00 del giorno LUNEDI' 21 GENNAIO 2019.**

Il presente ottimo è individuato a sistema con il n. **76676**

**Scadenza chiarimenti tecnici: ore 12.00 del giorno 11.01.2019**

L'apertura delle buste si terrà il giorno **MARTEDI' 22 GENNAIO 2019** alle ore 09:00, presso la Sala gare posta al secondo piano del Municipio di Villa Lagarina, Piazza S. Maria Assunta n. 9, 38060 Villa Lagarina – Trento.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. La dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) utilizzando il modello **sub "Allegato A"**;
2. **La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento** del **CONTRIBUTO** di € 35,00.- (trentacinque/00) all'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC., con le modalità indicate al paragrafo 4.2;
3. **Il PASSOE** (art. 2 comma 3.2. delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC);

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

**QUALORA IL "PASSOE" SOPRA CITATO NON VENGA ACQUISITO E/O INSERITO NELL'APPALTO, L'AMMINISTRAZIONE ASSEGNERÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRODUZIONE DELLO STESSO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

4. **Il Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative** (firmato digitalmente per accettazione sub "Allegato D");

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti 1, 2, 3 e 4** nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

5. La dichiarazione costi sicurezza aziendale e altre dichiarazioni sub "Allegato B".
6. Eventuale dichiarazione di subappalto (soggetta ad imposta di bollo) sub "Allegato C";
7. Documento **Elenco prezzi unitari** (soggetto ad imposta di bollo) sub "Allegato E";
8. La **documentazione** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto sub "Allegato F";
9. **Documento di sintesi dell'offerta** (soggetto ad imposta di bollo).

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7, 8 e 9 nella categoria **"Allegato economico"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 **dell'Elenco prezzi unitari e del relativo documento di sintesi** comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

**Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.**

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

## **2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI**

Informazioni possono essere richieste **ESCLUSIVAMENTE per iscritto** inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec [mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it](mailto:mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it)

**I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.**

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

**Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte** dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza.

## **2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è

prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Pomarolo 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il responsabile della Centrale Unica di Committenza, il Presidente della seduta di gara.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Pomarolo 2018-2020, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarolo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 301 dd. 02.12.2014 e rinvenibile al link:

(<http://www.comune.pomarolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>)

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

II. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet: <http://www.comune.pomarolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Bandi-di-gara>, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

## **2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1**

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di cui al successivo paragrafo 4.2 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati**

**nella categoria “Allegato amministrativo”** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il documento “Elenco Prezzi Unitari”, la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.2 e il Documento di sintesi dell’offerta **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato economico”** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

#### MODALITA’ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si precisa che l’estensione **.p7m** è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato **.pdf**, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

**NB:** l’errata classificazione dei documenti all’interno di “Allegato amministrativo” o “Allegato economico” **non** comporta l’esclusione dalla gara.

### 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

#### 3.1.1. MODALITA’ DI FIRMA DELL’ELENCO PREZZI UNITARI

Il file denominato **“Elenco prezzi unitari”** (soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa singola (o da un suo procuratore), a pena d’esclusione e **classificato nella categoria “Allegato economico”**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file denominato “Elenco prezzi unitari” avente estensione **.pdf** sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file “elenco prezzi unitari” precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con la firma del concorrente.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo “Elenco prezzi unitari” potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo “Elenco prezzi unitari” dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore) di

**ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Elenco prezzi unitari” come sopra esposto.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Elenco prezzi unitari” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

**La presentazione del file “Elenco prezzi unitari” non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo (senza la firma del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa/RTI o suo procuratore) comporta l’esclusione dalla gara.**

### **3.1.2 MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA**

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.P. 2/2016, **non sono ammesse offerte in aumento**.

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
- entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
- inserire il ribasso percentuale offerto nell’apposito campo “Ribasso percentuale”.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.4 della Guida Operativa.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”.

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell’offerta si rinvia a quanto indicato per il file “Elenco prezzi unitari” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell’impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dell’impresa capogruppo e della/e mandante/1, il Documento di sintesi dell’offerta verrà caricato a sistema classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato economico”.

Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della documentazione dell’offerta, procedere come segue:

- accedere alla sezione “Dati generali” – “Note personali” – area “Allegati”;
- nella sezione “Categoria”, selezionare “Allegato economico”;
- nella sezione “sottocategoria”, selezionare “Documento di sintesi dell’offerta”;
- nella sezione “Descrizione”, digitare “Documento di sintesi dell’offerta” (in tale sezione il concorrente è comunque libero di digitare la denominazione che preferisce, come ad esempio “sintesi offerta” seguita dal numero della gara);
- inserire il “Documento di sintesi dell’offerta”, precedentemente firmato digitalmente, utilizzando la funzione “Sfoglia”;
- cliccare “Aggiungere” e “Parcheggiare”.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.4 della Guida Operativa.

**Comporta l’esclusione dalla gara:**

- il mancato caricamento a sistema dell’Elenco Prezzi Unitari fornito dall’Amministrazione;
- la presentazione del file “Elenco Prezzi Unitari” non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo;
- il caricamento a sistema di un documento di sintesi diverso da quello della gara o non completo dei dati essenziali relativi alla gara.

Assieme al documento “Elenco Prezzi Unitari” e al “Documento di sintesi dell’offerta” dovranno essere caricate a sistema classificandole nella categoria “Allegato economico”, le seguenti dichiarazioni:

### **3.2 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.P. 2/2016, 42 della L.P. 26/93 e 105 del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “Allegato economico” (secondo le modalità di cui al Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa), assieme al documento “Elenco prezzi unitari” e al “Documento di sintesi dell’offerta”.

La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- 1) ai sensi del combinato disposto dell’art. 26, comma 1, L.P. 2/2016 e dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. 50/2016 **la percentuale complessiva subappaltabile non potrà essere superiore al limite del 30% dell’importo complessivo di contratto** (calcolata sommando l’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente OS28 e OS30 (per l’esecuzione delle quali è richiesta per legge una speciale abilitazione) e alla categoria scorporabile OG3).
- 2) relativamente alle lavorazioni, comprese nelle categoria prevalente, per l’esecuzione delle quali è richiesta l’abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m., categorie OS30 e OS28, qualora il concorrente non sia in possesso delle speciali abilitazioni richieste dalla legge, è tenuto a dichiarare – **a pena di esclusione** – che intende **subappaltare interamente** le predette lavorazioni, tenendo presente peraltro che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; in caso di superamento di tale limite, il concorrente sarà escluso dalla procedura ove risulti la mancanza in capo all’offerente della relativa abilitazione, che rendeva obbligatorio il ricorso al subappalto;

**Ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. e bis), L.P. 2/2016, l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.**

Per le imprese che non risultassero qualificate relativamente alle lavorazioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione (OS28 e OS30 ricomprese nella categoria prevalente OG1), ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, per le quali il subappalto è richiesto a pena di esclusione, la verifica della quota massima subappaltabile verrà effettuata in sede di gara.

**Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.**

Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quanto ciò è previsto negli atti di gara.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

**Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.**

**Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

**Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cattimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.**

### **3.3 MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI**

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad **€ 128,00**.- (n. 8 **marche da bollo da € 16,00**.-, una ogni 4 facciate dell'elenco prezzi unitari e del documento di sintesi dell'offerta).

Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, **aggiungere ulteriori € 16,00**.- all'importo sopra esposto.

#### **1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972**

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

## 2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione assolvimento imposta di bollo" – sub "Allegato F" al presente invito.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare la marca da bollo complessiva (n. 8 marche da bollo per un totale di € 128,00) relativa all'elenco prezzi unitari ed al documento di sintesi dell'offerta economica nello spazio riservato e procedere al suo annullamento;
- in caso di subappalto applicare anche la marca da bollo (€ 16,00) relativa alla dichiarazione di subappalto e procedere al suo annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

**I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.**

## 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

### 4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello sub "Allegato A" al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

La predetta dichiarazione attesta:

#### I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

##### FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita):

**l'elenco delle Imprese** che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.P. 26/93):

**l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;**

**IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);**

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

**l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;**  
**IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);**

*(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):*

**I'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;**

*(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):*

**I'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;**

## **II. MOTIVI DI ESCLUSIONE**

### **1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;**

*oppure*

**1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

**2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

**3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).**

**ATTENZIONE:** l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto **dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo **80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui **all'articolo 80 comma 5, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

*Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016*

### **Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016**

#### **Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minore e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiera;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenze di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

#### PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X";
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 8 novembre 2017. Nella

- dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

#### 4 "il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare;

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

#### 5 Il possesso dell'**abilitazione** di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, o alla L. 109/91 e al D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m. oppure di attestazione S.O.A. nelle categorie specializzate di riferimento OS28 e OS30 per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: opere da impianti termici e di condizionamento, opere da impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

In caso di raggruppamento temporaneo **l'abilitazione** dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **a pena di esclusione**, tenendo presente però che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016.

### IV. ALTRE DICHIARAZIONI

#### 6. di avere:

- "esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,

- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

Per la definizione di micro, piccola o media impresa, si consiglia la lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

**L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II, e III, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007..> In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.**

**I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.**

In caso di impresa singola o (consorzio) la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di un suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di un suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della l.p. 26/1993) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.p.r. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

**Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- **mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;**
- **omessa dichiarazione anche di uno solo dei precedenti punti dal I al IV, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;**
- **incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

#### **4.2. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

L'impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo" la RICEVUTA a comprova dell'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 35,00.- (trentacinque/00) a favore di A.N.AC. – delibera n. 1300/2017 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:  
<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 7731958596** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo

<http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

**Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dalla lettera di invito.

**Si procederà a ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.**

#### **4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE**

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

#### **4.4 IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO IL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO**

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.1.

*Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D. Lgs. 50/2016:  
Art. 186-bis del R.D. 267/1942*

*Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.*

*L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:*

*a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*

*b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.*

*Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016*

*3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:*

*a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*

*b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.*

*4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.*

*5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:*

*a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;*

*b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.*

**Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

**- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;**

- **incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

#### **4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.**

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

**Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

#### **4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI:**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

**A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;

- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

**Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.**

## 5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due incaricati, procede:

- ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'"Allegato Amministrativo", a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"Allegato economico", a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- a formare la graduatoria e dichiara l'affidamento alla migliore offerta, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà tramite sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ovvero dal funzionario dallo stesso delegato, e da altri due incaricati.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

## 6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto II del precedente paragrafo 4.1 e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.P. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D. Igs. 50/2016. In tale ipotesi l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP/SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'A.N.AC.** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

### **ABILITAZIONE/CERTIFICAZIONE di cui alla legge D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per OS28 e OS30.**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con

riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

## **7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white list istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Struttura di merito, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del D. Igs. 50/2016** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- **POLIZZE ASSICURATIVE PER I DANNI ALL'AMMINISTRAZIONE O A TERZI, ex art. 23 bis della L.P. 26/1993** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale;

- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) **e PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, **prima della stipula del contratto di appalto**, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare **in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara**, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. **Nella fase di esecuzione del contratto** il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.P. 26/93.

#### **Riservatezza:**

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Centrale Unica di Committenza venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Marianna Garniga.

## **8. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Pomarolo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il Comune di Pomarolo;
- responsabile del trattamento è il Segretario Comunale di Pomarolo;

- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Per chiarimenti Codesta Impresa potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Marianna Garniga all'indirizzo pec: [villalagarina@legalmail.it](mailto:villalagarina@legalmail.it).

Il Responsabile del Procedimento di gara  
dott.ssa Marianna Garniga  
**(firmato digitalmente)**